

**IL TRIBUNALE DI NAPOLI**

riunito in Camera di consiglio in persona dei sigg.ri:

**dott. Stanislao De Matteis**

**Presidente**

**dott. Angelo Del Franco**

**Giudice rel.**

Letti gli atti del procedimento prefallimentare ex art. 147 l.f. n. *Omissis*, avente ad oggetto l'istanza del curatore del fallimento della srl, per ottenere:

la dichiarazione di fallimento della società di fatto costituita tra la fallita srl e la Società Alfa srl, e per l'effetto dell'accoglimento della domanda sub 1), dichiarare il fallimento in estensione ex art. 147, comma 5 l.f. dell'asserito socio di fatto illimitatamente responsabile Società Alfa srl.

sentito il giudice relatore;

esaminati gli atti;

rilevato che è stato garantito il diritto di difesa

**OSSERVA**

Sulla base dell'esame della domanda formulata dalla ricorrente sub 1) e in correlazione alle parole "per l'effetto" contenute all'inizio della domanda formulata sub 2), sembra potersi ritenere che la ricorrente abbia inteso promuovere un autonomo ricorso di fallimento e non una istanza di estensione di fallimento, altrimenti non avrebbe chiesto prima la dichiarazione di fallimento della società di fatto ma semplicemente l'accertamento della società di fatto e per l'effetto l'estensione del fallimento all'altro socio di fatto; tant'è vero che la ricorrente si è soffermata in ricorso a fornire elementi per la dimostrazione dello stato di insolvenza della società di fatto, il che non è richiesto in ipotesi di estensione di fallimento; pertanto, il riferimento al comma V dell'art. 147 l.f. nell'ambito della formulazione della domanda sub 2) deve ritenersi dovuto ad un probabile errore materiale.

Orbene, posto quanto sopra e cioè premessa la proposizione di un autonomo ricorso di fallimento nei confronti della asserita società di fatto fra tra la fallita srl e la Società Alfa srl, si osserva che secondo l'art. 6: Il fallimento è dichiarato su ricorso del debitore, di uno o più creditori o su richiesta del pubblico ministero e secondo il successivo art. 7 l.f.: Il pubblico ministero presenta la richiesta di cui al primo comma dell'articolo 6: 1) quando l'insolvenza risulta nel corso di un procedimento penale, ovvero dalla fuga, dalla irreperibilità o dalla latitanza dell'imprenditore, dalla chiusura dei locali dell'impresa, dal trafugamento, dalla sostituzione o dalla diminuzione fraudolenta dell'attivo da parte dell'imprenditore; 2) quando l'insolvenza risulta dalla segnalazione proveniente dal giudice che l'abbia rilevata nel corso di un procedimento civile.

Dunque, nel caso di specie, per ovvia e logica esclusione di un auto fallimento e di una richiesta del PM, occorre ricondurre l'iniziativa prefallimentare in esame a quella di un creditore ex art. 6 l.f..

Ebbene, nonostante ciò la ricorrente curatela fallimentare non ha neanche dedotto di vantare un credito nei confronti della asserita società di fatto di cui ha chiesto la dichiarazione di fallimento, in quanto essa ha, come consentito soltanto alla iniziativa prefallimentare del Pubblico Ministero ex art. 7 l.f., evidenziato

semplicemente ed esclusivamente determinati dati contabili delle due società asserite socie di fatto, al fine di dimostrare il dedotto stato di insolvenza della asserita società di fatto.

Pertanto, deve ritenersi che il ricorso in esame debba essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione processuale attiva della parte ricorrente.

Il ricorso in esame non può essere accolto anche se si voglia per ipotesi ritenere che la ricorrente abbia inteso proporre un ricorso di fallimento per estensione ai sensi dell'art. 147, V comma l.f.

Infatti, secondo questo Collegio, l'art. 147, 5° comma l.f., che prevede testualmente la possibilità di estendere il fallimento ad un socio di fatto occulto nell'ipotesi di un precedente fallimento di un imprenditore individuale, deve essere considerata una norma eccezionale e quindi non applicabile analogicamente alla istanza di dichiarazione di fallimento in estensione di una società di fatto sulla base di una iniziale dichiarazione di fallimento della società-socia di fatto, così come nel ricorso in esame.

Infatti, tale norma ex art. 147, V comma l.f. costituisce una deroga al principio generale secondo il quale, ai fini della imputazione degli atti giuridici, occorre far riferimento al criterio della spendita del nome, in base al quale, infatti, i creditori di una impresa commerciale hanno il diritto, nell'ipotesi di accertamento dello stato di insolvenza limitato alla stessa, di essere tutelati e soddisfatti sulla base del patrimonio della medesima società senza il concorso automatico con creditori che non sono divenuti tali in base a rapporti commerciali instaurati direttamente con la suddetta impresa commerciale e a suo nome ma che emergano successivamente sulla base di rapporti di fatto interni non esteriorizzati.

La scelta legislativa di derogare con l'art. 147, V comma l.f. a tale principio generale e quindi dando rilevanza a ciò che non è stato formalmente esteriorizzato ma desumibile comunque dalla realtà fattuale dei rapporti interni, ha riguardato l'ipotesi più semplice (desunta dalla pratica commerciale) della società di fatto accertata dopo il fallimento dell'imprenditore individuale.

La ragione di tale scelta legislativa in deroga al principio generale di cui sopra probabilmente risiede nel fatto che in tale caso non è particolarmente avvertita, nonostante il vigente principio della imputazione degli atti sulla base della spendita del nome, l'esigenza di tutela dei creditori della impresa individuale sulla base del suo patrimonio, (che coincide col patrimonio della persona fisica del suo titolare) in quanto i medesimi creditori in realtà, anche dopo la dichiarazione di fallimento della società di fatto ex art. 147 V comma l.f., potranno soddisfarsi in sostanza sul medesimo patrimonio senza il concorso di altri creditori, in quanto le obbligazioni assunte da tale società di fatto coincideranno, sempre sulla base di quanto avviene nella pratica commerciale secondo l'*id quod plerumque accidit*, di regola proprio e soltanto con quelle assunte dal medesimo titolare della impresa individuale, il quale soltanto avrà infatti gestito i rapporti commerciali esterni, mentre l'altro socio di fatto avrà normalmente soltanto collaborato all'attività commerciale formalmente riferibile all'imprenditore individuale, senza quindi aver assunto autonomamente ulteriori obbligazioni commerciali riferibili alla società di fatto.

Altra ragione per sostenere la eccezionalità della previsione di cui all'art. 147, V comma l.f. è costituita dal fatto che tale norma non richiede, ai fini della dichiarazione di fallimento in estensione della società di fatto, l'accertamento del suo stato di insolvenza.

Orbene, nel caso in cui si ipotizzi invece una società di fatto fra due o più società - socie di fatto, non è sempre possibile, stante la maggiore complessità organizzativa della impresa collettiva rispetto a quella

individuale, proiettare e riproporre (come consente il V comma dell'art. 147 L.F. nell'ipotesi di imprenditore individuale fallito), esattamente e precisamente l'accertamento dello stato di insolvenza che ha riguardato SOLO la società (socio di fatto) già fallita ANCHE nell'ambito dell'accertamento dello stato di insolvenza della relativa società di fatto.

Perciò, in tale ipotesi, salvi i limiti posti alla iniziativa prefallimentare ex artt. 6 e 7 l.f. e il divieto di dichiarare il fallimento di ufficio, occorre procedere necessariamente ad un autonomo accertamento (e quindi ricorso), dello stato di insolvenza di una tale società di fatto, sulla base, ad esempio, di un eventuale credito certo, liquido ed esigibile, vantato nei confronti della società di fatto, anche se per ipotesi formalmente maturato nei confronti diretti di una delle società-socie di fatto, purché tale credito non pagato sia esistente e conduca poi ad un accertamento positivo dell'insolvenza ma non della singola società-socia di fatto (eventualmente non ancora fallita) ma proprio e solo della medesima società di fatto, anche sulla base di una analisi avente ad oggetto una situazione patrimoniale per così dire "virtualmente consolidata", che tenga conto cioè complessivamente ed unitariamente delle situazioni patrimoniali delle singole società-socie di fatto. Infatti, a conferma di quanto sopra, si rileva che l'art. 111 *duodecies* del R.d. n. 318/42 (come modificato dal D. lgs. N. 6/2004) stabilisce, infatti, se le spa e srl che sono socie illimitatamente responsabili di una snc o sas, esse sono obbligate a redigere il bilancio consolidato.

Una tale operazione di consolidamento virtuale è necessaria peraltro anche ai fini dell'accertamento della ricorrenza dei requisiti dimensionali di fallibilità ex art. 1 l.f., considerando anche quanto eventualmente accertato e ripartito con riguardo a tale credito nell'ambito del fallimento di una società-socia di fatto.

Dunque, l'art. 147, 5° comma l.f. deve ritenersi una norma eccezionale, non applicabile quindi analogicamente alla dichiarazione di fallimento in estensione di una società di fatto sulla base di una iniziale dichiarazione di fallimento di una impresa collettiva (socio di fatto).

P.Q.M.

rigetta il ricorso in esame;

spese compensate.

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del

Il Giudice est  
dott. A. Del Franco

Il Presidente  
dott. Stanislao De Matteis

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*